

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2107 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2020
che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2020) 8789]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/25/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione e si applica fino al 31 dicembre 2020.
- (2) Nel mondo continuano a manifestarsi focolai di HPAI di diversi sottotipi H5, e più raramente di sottotipo H7, che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L'HPAI è diventata endemica in diversi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo che il virus HPAI venga introdotto nell'Unione da paesi terzi attraverso i movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione dei rischi di cui alla decisione 2007/25/CE.
- (3) Un atto delegato e un atto di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia nell'Unione sono stati preparati a norma del regolamento (UE) n. 576/2013. Alcune disposizioni di tali atti sono tuttavia ancora in discussione e di conseguenza detti due atti, destinati a sostituire su base permanente le misure di protezione attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE, non saranno adottati prima del 31 dicembre 2020, data in cui cessa di applicarsi la decisione 2007/25/CE.
- (4) Di conseguenza, in considerazione della situazione epidemiologica mondiale che riguarda l'HPAI è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2021, data entro cui dovrebbero essere adottati l'atto delegato e l'atto di esecuzione che stabiliscono le norme destinate a sostituire quelle attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/25/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

⁽¹⁾ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
